



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)**

N. 107 DEL 30/09/2020

L'anno 2020 addì 30 del mese di settembre alle ore 09:30 il Commissario Straordinario Dott.ssa Francesca Iacotini con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la deliberazione in oggetto.

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacotini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale recita: "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio" ;
- l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (D. Lgs. 50/2016) rubricato "Incentivi per funzioni tecniche";

VISTA la proposta di regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche;

CONSIDERATO che per gli aspetti del regolamento che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato sottoscritto in data 23/9/2020 (agli atti dell'ente fasc.n°2/2020 class.01.10)

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTE:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 10.02.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022. Approvazione";
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 18 del 10/02/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 2/3/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile";
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 97 del 16/09/2020 "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022"



CITTA' DI CORSICO

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA**

**Il Segretario Generale
RAGOSTA FLAVIA**



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi

**Approvato con deliberazione del
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(adottata con i poteri della Giunta Comunale) n. xxxx del xxxxxx**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si applica agli appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, in conformità alle disposizioni di legge.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 viene menzionato come "Codice".

RELAZIONE TECNICA - INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" consente alle pubbliche amministrazioni, previa adozione di un regolamento interno recante modalità e criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti accessori a favore del personale interno per attività tecniche e amministrative relative alla programmazione, alla valutazione preventiva dei progetti, all'aggiudicazione, alla esecuzione ed al collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

Con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si è passati dal "fondo per la progettazione e l'innovazione" al fondo incentivante "le funzioni tecniche" che includono anche le attività di "programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici oltre a quelle, già incentivabili in passato, riferibili al responsabile unico del procedimento, alla direzione lavori, ai collaudi; l'incentivo, invece, non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, com'era nella previgente disciplina. "Il Codice in vigore prevede dunque, in maniera innovativa, l'incentivabilità di attività dirette ad assicurare l'efficacia della spesa e l'effettività della programmazione" (cfr Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n.20/2020;

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale si svolgerà la contrattazione integrativa, al fine di disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, a destinare a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota del 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

Gli incentivi tecnici devono essere distribuiti ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente. In merito all'Irap, parte della giurisprudenza amministrativa (tra le tante Consiglio di Stato, sentenza n. 4970/2017) e parte di quella contabile hanno invece ritenuto che l'Irap dovesse restare a carico del solo ente. Su questa posta fiscale si è espressa la Cassazione (sentenza n. 21398/2019), affermando che non è ammissibile che una parte del costo resti a carico dell'ente, con la conseguenza che le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di Irap, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali (cfr Cassazione, Ordinanza n.21398/2019).

Presupposto indefettibile per il riconoscimento degli incentivi è l'esperimento, a monte, di una gara, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento del fondo ai sensi del secondo comma dell'art. 113 del Codice.

Il compenso incentivante può essere, pertanto, riconosciuto "esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'Ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa" escludendo

*“tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite adesione a una convenzione presente in una centrale pubblica d’acquisto, proprio nel presupposto del mancato svolgimento della procedura di gara” (cfr **Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n.190/2017/PAR; Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n.37/2020/PAR.**)*

La quota dell’80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A tal proposito si richiama la delibera della **Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016**; ai fini dell’individuazione dei collaboratori, viene richiesta *“una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere”* ed individuate alcune condizioni ritenute necessarie per la corretta applicazione della norma, fra le quali si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l’attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell’ente deve correttamente definire il concetto di “collaboratore” per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell’incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

L’articolo 76 del **D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56** ha, poi, riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di forniture di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. **Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016**).

Il quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche, con riferimento in particolare al comma 526 dell’articolo unico della **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** (legge di bilancio 2018) che ha integrato l’art. 113 con l’inserimento del comma 5-bis, che così recita: *“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”*.

Quest’ultima novella ha richiesto un intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie che ha chiarito come *“la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio”* affermando che *“la ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’aver ancorato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara al costo preventivato dell’opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa per il personale.* (cfr **Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018**).

Pertanto l’intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75”*.

Occorre evidenziare come permanga un vincolo ulteriore, per il quale l’incentivo corrisposto nell’anno al dipendente non può superare il limite del 50% del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento.

Quanto alle funzioni incentivabili, la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 113 co.2 del Codice dei contratti pubblici, deducibile dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che la precede, rappresenta una ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione che ne implica la non estensibilità per via analogica (cfr **Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.20/2020**).

L'inserimento, fra le attività incentivabili previste dal secondo comma dell'art. 113, delle "verifiche di conformità", che rappresentano le modalità di controllo dell'esecuzione dei contratti d'appalto di servizi e forniture (art. 102, comma 2, del Codice dei Contratti) costituisce ulteriore elemento dal quale è possibile inferire una *voluntas legis* tesa a stimolare, attraverso gli incentivi, una più attenta gestione delle fasi della programmazione e della esecuzione anche dei contratti pubblici di appalto di servizi e forniture, benché per questi ultimi l'incentivo risulti applicabile solo "nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione", quale figura disgiunta dal RUP, nomina richiesta, secondo le Linee Guida ANAC n. 3, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000,00 euro ovvero di particolare complessità (cfr **Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2019; Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.37/2020**).

Analogamente *"Gli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità"*, posto che negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, purché esse *"siano necessarie per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti"*. *L'attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa"* (cfr **Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2019**).

La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti si è, invece, definitivamente pronunciata escludendo la riconoscibilità degli incentivi tecnici anche in caso di contratti di concessione e non di appalto, enunciando il seguente principio di diritto: *"Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 dl d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinati al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione"*. (cfr **Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/2019**).

Con predetto pronunciamento la Sezione delle Autonomie ha espressamente valorizzato i seguenti profili:

1. la mancanza, nel caso delle concessioni, di uno *"specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture"*;
2. il fatto che gli incentivi sono stati individuati espressamente e in forma tipica dal legislatore, non potendosi diversamente interpretare il tenore del comma 5-bis dell'art. 113 che, riferendosi ai capitoli di spesa per contratti di appalto, ha escluso l'assoggettabilità degli incentivi ai vincoli di spesa in materia di personale; una differente copertura dei relativi oneri non potrebbe legittimamente rientrare nell'ambito della applicabilità della norma incentivante;
3. le diverse caratteristiche strutturali delle due tipologie di contratti, in quanto, essenzialmente, quelli di appalto comportano spese e quelli di concessione entrate, il che porta a dubitare se, in ipotesi, il parametro per la determinazione del fondo per i compensi incentivanti sia da individuarsi nell'importo a base di gara o con riferimento al canone dovuto dal concessionario. (cfr **Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.20/2020**).

Ulteriori pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia hanno confermato il convincimento della magistratura contabile in merito al fatto che il principio di diritto enunciato dalla 15/SEZAUT/2019/PAR trovi completa e totale applicazione non solo nell'ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme di Partenariato pubblico privato ((cfr **Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.311/2019 e successiva deliberazione n. 429/2019**).

Lo schema di Regolamento proposto presenta i seguenti aspetti:

- la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) in misura inversa all'importo di progetto (anche per servizi e forniture).

- è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per la realizzazione di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;
- è prevista, ai fini della trasparenza, la pubblicazione annuale del monitoraggio degli incarichi conferiti e degli incentivi corrisposti, i relativi importi a base di gara e gli importi liquidati e pagati. o il monitoraggio

Il presente regolamento è dunque emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D. Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONI

1.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce le modalità ed i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, di seguito denominato "Codice".
2. Il fondo di incentivazione delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è costituito, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, da una somma non superiore al **2%**, modulata sull'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara, iva esclusa e comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali. E' compresa in detta somma la quota per IRAP, a carico dell'Ente, che sarà detratta conformemente alle indicazioni della relazione tecnica-quadro normativo, parte integrante del presente Regolamento..
3. La costituzione del fondo e il suo impegno contabile avvengono con la determinazione di approvazione del progetto.
4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al successivo articolo 1.2, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposita convenzione con le Università o gli Istituti scolastici superiori. Non sono ammessi utilizzi diversi da quelli previsti dal Codice.

1.2 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti esclusivamente alle seguenti attività, nonché i loro collaboratori:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività di responsabile unico del procedimento;
 - e) attività di direzione dei lavori, ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) attività di direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo;
 - h) attività di verifica di conformità;
 - i) attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Relativamente agli appalti affidati per mezzo di Accordi Quadro di cui all'art. 54 del Codice, la quota per incentivi è riferita all'importo dei lavori posto a base di gara del singolo progetto predisposto in attuazione dell'Accordo Quadro.

1.3 Esclusioni

1. Restano escluse dalla corresponsione degli incentivi:

- a) le attività riferibili ad appalti di lavori, servizi e forniture affidati senza previo esperimento di procedura di gara, anche semplificata e, comunque, di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - b) le attività riferibili ad acquisti di beni e servizi effettuati tramite adesione ad una convenzione presente in una centrale pubblica di acquisto;
 - c) le attività riferibili ad appalti di servizi di importo inferiore ad € 500.000,00 di non particolare complessità, per i quali non sia necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3;
 - d) le attività riferibili ad appalti di lavori di manutenzione ordinaria, salvo si tratti di lavori complessi, così come descritti nella relazione tecnica – quadro normativo, parte integrante del presente regolamento;
 - e) le attività riferibili ad appalti di lavori di somma urgenza;
 - f) le attività riferibili agli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - g) le attività riferibili ai contratti di cui alla Parte III ed alla Parte IV del Codice (“*Contratti di concessione*”, “*Partenariato Pubblico Privato e Contraente generale ed altre modalità di affidamento*”);
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, c. 1, lett. qq) del Codice ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg) del Codice.

TITOLO II CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO APPALTI DI LAVORI

ART. 2 GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 2.1** La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
- a)** nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria: **percentuale del 1,50%**;
 - b)** nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria: **percentuale del 1,70%**;
 - c)** nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: **percentuale del 2,00%**;
 - d)** nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria: **percentuale del 1,60%**;
 - e)** nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.350.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) : **percentuale del 1,80%**;
 - f)** nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: **percentuale del 2,00%**;
 - g)** interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: **percentuale del 1,70%**.
 - h)** interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: **percentuale del 2,00%**.

ART. 3 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 2.1 L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 2), iva esclusa, sarà inserito, già a

partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

ART. 4 **DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI**

4.1 Le varianti in corso d'opera conformi all'art. 106 del Codice danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso viene rideterminato in ragione del nuovo importo lordo dei lavori previsto nel progetto di variante, all'atto dell'approvazione dello stesso.

ART. 5 **COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

5.1 L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera da realizzare, previo accertamento positivo dell'attività svolta, da parte del dirigente competente alla spesa, con i criteri sotto riportati:

Funzioni per i lavori	Percentuali
Responsabile Unico del Procedimento	20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10%
Incaricato/i della Programmazione della spesa per investimenti	5%
Incaricato/i della verifica della progettazione	5%
Incaricato/i della predisposizione e controllo della procedura di gara e di aggiudicazione	10%
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	10%
Ufficio di Direzione Lavori (Direttore Lavori ed eventuali Direttori operativi e Ispettori di cantiere)	25%
Collaudo tecnico amministrativo	10%
Collaudo statico	5%
	100%

5.2 In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nella determina di individuazione dei collaboratori del RUP, di direzione lavori, del collaudatore o dei componenti della commissione di collaudo, nonché delle altre figure incaricate delle funzioni tecniche sopraindicate.

5.3 Si applica l'art. 113 co. 3, penultimo periodo, del Codice.

TITOLO III
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
SERVIZI E FORNITURE

ART. 6
GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

6.1. Per le attività inerenti ad appalti di servizi e forniture, il presente Regolamento è applicabile solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta, secondo le Linee Guida ANAC n. 3, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità. In tale ultima ipotesi la nomina del direttore dell'esecuzione dovrà essere dettagliatamente motivata dal dirigente responsabile della spesa.

6.2 La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al **2% dell'importo a base di gara;**
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'**1,8% dell'importo a base di gara;**
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'**1,6% dell'importo a base di gara;**
- d) per servizi o forniture di importo superiore a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'**1,4% dell'importo a base di gara**

ART. 7
MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

7.1 L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 6, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.

7.2 I compensi incentivanti vengono riconosciuti per forniture e servizi inseriti nel relativo Programma Biennale o in altri atti di programmazione dell'Ente, per i quali si renda necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione, disgiunto dal RUP, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 (di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero di particolare complessità).

ART. 8
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL
GRUPPO DI LAVORO

8.1 L'importo da corrispondere al personale viene ripartito , tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera da realizzare, previo accertamento positivo dell'attività svolta, da parte del dirigente competente alla spesa, con i criteri sotto riportati:

Funzioni per i servizi e forniture	Percentuali
Responsabile Unico del Procedimento	20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	10%
Incaricato/i della Programmazione della spesa per investimenti	10%
Incaricato/i della predisposizione e controllo della procedura di gara e di aggiudicazione	20%

Direttore dell'esecuzione ed eventuali collaboratori del direttore dell'esecuzione	30%
Incaricato della verifica di conformità	10%
	100%

- 8.2 In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nella determina di individuazione dei collaboratori del RUP, di direzione dell'esecuzione, del soggetto incaricato della verifica di conformità e, se prevista, della relativa commissione, nonché delle altre figure incaricate delle funzioni tecniche sopraindicate.
- 8.3 Si applica l'art. 113 co. 3, penultimo periodo, del Codice.

TITOLO IV

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 9

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

- 9.1 Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il Dirigente competente nomina, con propria determina, il RUP tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice e dalle Linee Guida ANAC di cui al comma 5 dell'art. 31 del medesimo Codice.
- 9.2 Per gli appalti di lavori, servizi o forniture soggetti all'applicazione del presente Regolamento il Dirigente competente individua, con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa (gruppo di lavoro) destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, tenendo conto:
- della necessità di integrazione fra le diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
 - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare le procedure;
 - della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - del principio di incentivazione della produttività;
- 9.3 Le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del Codice sono di norma svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
- 9.4 Nella determina di individuazione del gruppo di lavoro il Dirigente competente provvede anche ad indicare le eventuali attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
- 9.5 Ai fini di una piena valorizzazione dei dipendenti competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve tendere ai criteri della rotazione ed al tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, dovendo tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
- 9.6 I collaboratori sono unità di personale, in possesso della necessaria competenza tecnica ed esperienza legata allo specifico ruolo, che intervengono nei procedimenti di gestione di lavori, servizi o forniture coadiuvando i soggetti incaricati dei ruoli tecnico-operativi sopra individuati nell'ambito di una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.
- 9.7 Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico, secondo il proprio ruolo all'interno del gruppo di lavoro formalmente costituito, anche i dipendenti a tempo determinato.
- 9.8 I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 9.9 Non possono essere destinatari di incentivi i soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001.

- 9.10 Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il Dirigente competente, sentito il RUP, potrà modificare il gruppo di lavoro precedentemente individuato.
- 9.11 Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti alla pubblicazione del bando o all'invio delle lettere d'invito. In tal caso le funzioni svolte saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
- 9.12 Qualora si pervenga all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, ovvero del progetto di forniture/servizi di cui all'art. 23 c. 14 D. Lgs 50/2016, senza procedere all'appalto, le funzioni svolte saranno compensate nella misura del 30%.
- 9.13 in caso di affidamento a professionisti esterni di incarichi di supporto al RUP (i cui corrispettivi dovranno essere determinati conformemente alla vigente tariffa professionale) le funzioni svolte dal personale dipendente saranno ridotte nella misura seguente:
- Responsabile Unico del Procedimento (lavori, servizi e forniture) -30%
 - Verifica della progettazione (lavori) -100%
 - predisposizione e controllo procedura di gara e aggiudicazione (lavori, servizi e forniture) -50%

ART. 10 TERMINI PER LE PRESTAZIONI

- 10.1 Nel provvedimento dirigenziale di conferimento degli incarichi devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
- 10.2 termini per la direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'ultimazione ovvero previsto per la redazione degli atti di contabilità finale, regolare esecuzione o verifica di conformità.
- 10.3 I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme, in particolare l'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
- 10.4 Per le restanti funzioni i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
- 10.5 Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
- 10.6 Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'appaltatore, risultante dall'approvazione del certificato di collaudo, dal certificato di regolare esecuzione o dalla verifica di conformità, ovvero all'esito della risoluzione delle riserve se iscritte ed esplicitate.

ART. 11 ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 11.2 Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa.

TITOLO V
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

ART. 12
CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

- 12.1 L'importo da corrispondere al personale è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività di competenza. L'accertamento della sussistenza delle circostanze predette è di competenza del Dirigente, sentito il RUP, che vi provvede mediante comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, se ritenuto possibile ed efficace.
- 12.2 Nelle ipotesi di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del Dirigente competente nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del predetto importo.
- 12.3 Nel caso di ritardo (anche cumulato) tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante, il Dirigente procede alla revoca dell'incarico. Quest'ultima determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
- 12.4 Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), sarà corrisposto a tutti i soggetti un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- 12.5 Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota dei soggetti responsabili, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di realizzazione	Ogni settimana di ritardo	1% (max 10%)
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART. 13
PENALITÀ PER ERRORI ED OMISSIONI

- 13.1 Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'ente, ovvero un aumento dei costi contrattuali.
- 13.2 L'accertamento della sussistenza della circostanza di cui sopra è di competenza del Dirigente che vi provvede previa comunicazione al personale interessato.
- 13.3 Nei casi di cui al comma precedente, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'ente procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino alla concorrenza delle somme da restituire.

ART. 14

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER INCENTIVI

14.1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente alla spesa, annualmente, in ragione delle attività rese.

14.2 Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori, ovvero di regolare esecuzione se non è nominato il collaudatore;
- per il collaudo tecnico – amministrativo / verifica di conformità con l'emissione del certificato finale, ovvero della relazione di competenza in merito alle riserve, se iscritte ed esplicitate;
- per la programmazione della spesa con l'emanazione di relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di gara con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- per la direzione dell'esecuzione in caso di forniture e servizi con l'espletamento della verifica periodica finale;
- per il collaudo statico con il deposito del certificato.

ART. 15

LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE - TRASPARENZA

15.1 L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

15.2 Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, si procede annualmente alla pubblicazione del monitoraggio degli incentivi, indicando gli incarichi e gli appalti affidati e in corso nell'anno, i relativi importi a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle economie prodotte.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16

APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

16.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività per lavori pubblici svolte a decorrere dal 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, e per i servizi e forniture dal 20.05.2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 19.04.2017, n. 56.

16.2 Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.

ART. 17

DISPOSIZIONE FINALE

17.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



**CITTA'
DI CORSICO**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 28/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
Segretario Generale
(RAGOSTA FLAVIA)
con firma digitale



APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

Sulla presente proposta di deliberazione non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE** di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
COSTANZO CRISTINA
con firma digitale

Corsico, li 28/09/2020



**CITTA'
DI CORSICO**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI

PARERE DI LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 28/09/2020

Sottoscritto dal Segretario Generale
(Dott.ssa Flavia Ragosta)
con firma digitale



Certificato di Esecutività
Delibera N. 107 del 30/09/2020

Organizzazione e Risorse Umane

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/10/2020 al 16/10/2020 , ed è diventato esecutivo in data 12/10/2020.

Corsico li, 12/10/2020

Sottoscritta
(RAGOSTA FLAVIA)
con firma digitale